



DELIBERA N. 228

24 maggio 2023

Oggetto Istanza presentata da Open Clean S.r.l. - Procedura telematica aperta per l'appalto dei servizi di pulizia, manutenzione e facchinaggio dal 1/5/2023 30/4/2026 con facoltà di rinnovo per la durata di trentasei mesi. Importo a base di gara euro: S.A.. - Comune di Cislago, provincia Varese.
UPREC - PRE 537-2023-5

Riferimenti normativi

Art. 83, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Parole chiave

Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Procedura – gara – Criteri di selezione – capacità tecniche e professionali – possesso e dimostrazione – carenza – esclusione

Massima

Il concorrente deve possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, atteso che «i requisiti individuati dalla stazione appaltante come necessari per l'ammissione alla procedura costituiscono elementi essenziali in mancanza dei quali è inibita la partecipazione alla gara.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 24 maggio 2023

DELIBERA

VISTA l'istanza di parere prot. n. 26727 del 27.03.2023 presentata dalla Open Clean s.r.l. relativamente alla procedura di gara per l'affidamento servizi di pulizia, manutenzione e facchinaggio dal 1/5/2023 30/4/2026 con facoltà di rinnovo per la durata di trentasei mesi per il comune di Cislago.

VISTA, in particolare, la censura sollevata da parte istante, in merito alla presunta illegittima esclusione disposta a proprio carico in quanto non in possesso del requisito di capacità tecnica richiesto circa l'abilitazione professionale in capo a un proprio dipendente attestante la formazione tecnica adeguata e specifica, costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato con decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 (in corso di validità (Disciplinare di gara 6.3 lettera c)).

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 07.04.2023;



VISTE le memorie inoltrate dalla stazione appaltante con le quali la stessa ribadisce la correttezza dell'operato posto in essere, evidenziando come, alle richieste di chiarimenti inoltrate alla società Open Clean s.r.l. la stessa abbia riscontrato, mediante caricamento sulla piattaforma telematica Sintel di una serie di documenti, nessuno comprovante il possesso del requisito di partecipazione richiesto negli atti gara (abilitazione professionale) evidenziando come la concorrente avesse specificato di non possedere in organico alcun dipendente dotato della suddetta abilitazione in quanto per la specifica tipologia di servizio l'impresa ricorresse sempre al subappalto. Il comune di Cislago rappresenta come l'appalto in parola preveda l'esecuzione prevalente di servizi di manutenzione che includono lo "spandimento di diserbante". Per tale prestazione è necessario possedere l'abilitazione di cui all'art. 9 del d.lgs 150/12 ("A decorrere dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti"). Infine, precisa la stazione appaltante che Open Clean Srl ha dichiarato, nel corso del soccorso istruttorio, di voler subappaltare il "servizio" di cui al punto 6.3 lett. c) del disciplinare, con una formulazione generica senza indicazione di alcun nominativo del soggetto cui subappaltare il servizio.

VISTE le ulteriori controdeduzioni inoltrate dall'operatore istante con le quali lo stesso controdeduce ritenendo che quanto dichiarato in sede di soccorso istruttorio, non corrisponda alla volontà di subappaltare la prestazione. Ritieni, infatti la Open Clean S.r.l., anche sulla scorta di quanto riscontrato dalla stazione appaltante mediante FAQ, che incidendo le competenze professionali solo sull'attribuzione del punteggio e non sulla possibilità di partecipare alla procedura il progetto tecnico predisposto dalla concorrente avrebbe potuto essere valutato zero, senza disporre la propria esclusione.

VISTO l'articolo 83, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. che disciplina i criteri di selezione indicando, tra l'altro, le capacità tecniche e professionali.

CONSIDERATO in generale che la predeterminazione dei requisiti speciali di capacità tecnico-professionali nella *lex specialis* appare di fondamentale importanza in quanto pone i concorrenti, a monte della procedura di gara, nella consapevolezza di individuare il ventaglio delle qualifiche richieste.

CONSIDERATO che nel caso in esame la stazione appaltante ha espressamente indicato tra i requisiti di capacità tecnica e professionale (punto 6.3 del disciplinare) alla lettera C): "Possedere abilitazione professionale, almeno da un dipendente del concorrente, attestante la formazione tecnica adeguata e specifica costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato con decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 (in corso di validità). La comprova del requisito è fornita mediante certificato di abilitazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità, rilasciato ai sensi dei decreti sopra citati".

RILEVATO altresì che, nella disciplina di gara, è stato previsto al successivo punto 7 del disciplinare che: "Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento".

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta, per stessa dichiarazione dell'operatore economico istante risulta che lo stesso non avesse nel proprio organico almeno un dipendente in possesso dell'abilitazione professionale ex d.lgs. 150/2012, rinviando, in caso di aggiudicazione, allo svolgimento del relativo corso abilitativo al soggetto che avrebbe svolto la prestazione (vedi comunicazione PEC del 23.3.2023 Open Clean S.r.l. a Sintel).

RILEVATO, dunque che la concorrente Open Clean S.r.l. non abbia potuto dimostrare il possesso del requisito di cui al punto 6.3, lett. c), neppure attraverso un richiamo all'istituto dell'avvalimento.

RITENUTO che, per consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'Autorità, il possesso dei richiesti requisiti di partecipazione di capacità tecnica e professionale trattandosi di elementi essenziali della prestazione, deve essere dimostrato dal concorrente al momento della partecipazione alla procedura



secondo termini e modalità espressamente indicate nella *lex specialis* di gara e, in caso di assenza, ciò comporta sempre e comunque l'esclusione del concorrente che ne risulti privo.

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione che, l'operato della stazione appaltante risulta essere conforme alla normativa di settore.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 30 maggio 2023
Il Segretario Valentina Angelucci

Originale firmato digitalmente